

Originale

n° 35

04/11/2022

Ore 19,30

# COMUNE DI ROCCANTICA

Provincia di Rieti

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Adunanza I^ Seduta Ordinaria I^ Convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI"**

L'Anno Duemilaventidue addì quattro del mese di novembre alle ore 19,30 IN VIDEOCONFERENZA, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio:

Intervennero i Signori

n.	Generalità	Presenti	Assenti
1	SCIARRA ALBERTO	X	
2	MORETTI LAURA	X	
3	GIAGNORIO FABRIZIO	X	
4	ANDREUCCI ADRIANO	X	
5	CAPORALI NELLA	X	
6	VIVA GIULIO	X	
7	MARTINELLI ARMANDO	X	
8	CATI GIANCARLO		X
	TOTALE	7	1

n° /

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18/8/00 n° , che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal: 30-11-2022 al: 15-12-2022

*Firma*  
P. di Rieti

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DI TROLIO Filma

Assume la Presidenza il Signor SCIARRA Dott. ALBERTO nella qualità di SINDACO, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

N. 35 del 04/11/2022

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI”**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49 legge comma 1 del Tuel.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Alessandra Pompili

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** che si rende necessario procedere all’adozione del “Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali”;

**VISTI** la proposta di deliberazione e lo schema di regolamento, allegati al presente atto,

**TUTTO** ciò richiamato e premesso

**VISTI** i seguenti pareri favorevoli espressi, nella proposta sopra richiamata, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni:

**REGOLARITA’ TECNICA** e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 comma 1, e dell’art. 147 bis comma 1 del Tuel, espressa dal responsabile del servizio amministrativo;

Con voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
2. Di approvare il testo coordinato del Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso allegato A, con conseguente abrogazione delle disposizioni in precedenti regolamenti con essa incompatibili;
3. Di precisare che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato, si rinvia alle norme legislative e regolamenti in materia;
4. Di deliberare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 smi, stante l’urgenza a provvedere.



# COMUNE DI ROCCANTICA

Tel. 0765/63020 Viale Nobili 3, Roccantica – 02040 RIETI P.I. 00088910575

E-MAIL: segreteria@comunedioccantica.it PEC: comunedioccantica@pec.it

## Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Del 26/10/2022	<b>OGGETTO:</b> REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI
----------------	---

### IL SINDACO

#### Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs.267/2000 s.m.i., relativo alle attribuzioni (quali numerusclausus) del Consiglio comunale;
- le disposizioni in materia di rateazione di cui ai commi 796 e seguenti (in particolare ai commi 796 e 797) dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, che prevedono che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

**Dato atto che** dalla lettura sistematica dei commi del punto precedente, si evince che il Legislatore ha attribuito un'ampia potestà regolamentare agli enti in questione, salvo il rispetto di determinate condizioni che sono esplicitate in modo particolare proprio nel comma 797.

**Pertanto**, i regolamenti previgenti all'entrata in vigore della legge di bilancio 2020 devono essere adeguati a tali condizioni ed in particolare deve essere comunque salvaguardata la durata massima della rateazione in misura "non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01".

#### Preso atto dunque che:

- Il Comune, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. In tal senso la *risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020* del Dipartimento delle finanze del MEF;
- L'*art. 1, commi 796 e 797, L. 27 dicembre 2019, n. 160* (legge di bilancio 2020) stabiliscono che in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'*art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

- Il comma 1, dell'*art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997* dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- La lettera b), del comma 5, dello stesso *art. 52* stabilisce che l'ente locale può affidare la riscossione dei tributi e di tutte le entrate a terzi (soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui al successivo *art. 53*, ecc.).
- La riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal citato *art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997*. L'ente locale, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi.
- Ad avviso del Dipartimento delle finanze quanto ai punti precedenti è dovuto al fatto che il legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Detti principi sono stati, infatti, recepiti sia dallo stesso *art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997*, che salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione, sia dall'*art. 6, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212* (Statuto dei diritti del contribuente), che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Tale assunto, continua il Dipartimento, è confermato anche dall'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha affermato che il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'*art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997* è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. Si veda a questo proposito l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, citata peraltro nella *risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002*, ove si statuisce espressamente che "il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, (*art. 52, D.Lgs. n. 446/1997*), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)".
- Ad avviso del Dipartimento una fondamentale precisazione va svolta nel caso in cui l'ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'*art. 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*; in tal caso, infatti, a norma dell'*art. 1, comma 785, L. n. 160 del 2019*, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo *comma 792*. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma della lett. b) del *comma 792 dell'art. 1, L. n. 160 del 2019*, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'*art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*. Va comunque rammentato che il comma 1-bis, dell'*art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, dispone per tali entrate l'applicazione del citato *art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973*, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione, sempre a norma del comma 1-bis in discorso, produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione. Va confermata, continua il Dipartimento, anche in caso di affidamento della riscossione

coattiva all'agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all'*art. 26*, comma 1-bis, *D.Lgs. n. 46 del 1999.Ris. 17 aprile 2020, n. 3/DF, MEF, Dipartimento delle finanze*

**Verificato altresì:**

- Che l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente, con raggiungimento di percentuali di recupero non del tutto soddisfacenti;
- Che la situazione di crisi economica e disagio sociale del territorio impongono di venire incontro alle esigenze delle famiglie, imprese ed attività economiche, agevolando la regolarizzazione spontanea della posizione tributaria;

**Ritenuto pertanto** necessario prevedere forme più ampie di rateizzazione delle posizioni debitorie in materia di tributi ed entrate comunali;

**Valutato** che la dilazione del pagamento del tributo risulta coerente anche con le esigenze di bilancio, poiché avente la finalità di monetizzare entrate non riscosse, producendo dunque liquidità;

**Motivato** il presente atto in ragione degli interessi pubblici sotto indicati:

- Contenimento del contenzioso;
- Ricognizione dei crediti per scongiurare rischi prescrizionali;
- Incremento dei flussi di liquidità;
- Incentivare forme di ravvedimento spontaneo per i morosi;

**Acquisiti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi Responsabili dei Servizi espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 49 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.*;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il *D.Lgs. 267/2000 s.m.i.*;

**PROPONE**

Richiamando la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente Proposta di Deliberazione:

1. **di approvare** il testo coordinato del Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso: allegato A, con conseguente abrogazione delle disposizioni in precedenti regolamenti con essa incompatibili;
2. **di precisare** che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato, si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia;
3. **di deliberare** l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.*, stante l'urgenza a provvedere.

Il Sindaco  
F.to **Dott. Alberto SCIARRA**

<input type="checkbox"/> Codice Bilancio _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residuo		SOMMA STANZIATA... (+) € ..... VARIAZIONE IN AUMENTO (+) € ..... VARIAZIONE IN DIMINUZIONE (-) € ..... SOMME GIA' IMPEGNATE (-) € .....
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267  <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> Come previsto dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €.....		SOMMA DISPONIBILE € .....  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  .....

Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs 15/08/2000 n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> ..... ..... ..... Data 26/10/2022 Il Responsabile F.to Dott.ssa Alessandra POMPILI		
	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> ..... ..... ..... Data 26/10/2022 Il Responsabile F.to Dott.ssa Alessandra POMPILI		
Data della seduta	Ordine del giorno	Determinazione della Giunta Comunale	Il Verbalizzante
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

DELIBERAZIONE N. ....

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del.....

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI**

Indice:

**CAPO I - INTRODUZIONE**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento

**CAPO II - RATEIZZAZIONE**

- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Contenuto della domanda di rateizzazione
- Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 Modalità di rateizzazione
- Art. 6 Interessi
- Art. 7 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 8 Controlli
- Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

## CAPO I - INTRODUZIONE

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria, gestite direttamente o affidate in concessione a terzi. Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti:

- a. avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia;
- b. avvisi di accertamento tributari per omesso o parziale versamento annuale dei tributi comunali;
- c. solleciti di pagamento dei tributi comunali;
- d. ingiunzioni di pagamento o avvisi di accertamento esecutivi dei tributi comunali;

Sono pertanto escluse dal beneficio della rateazione, anche se risultanti da avvisi di accertamento tributari, avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni di pagamento, le somme dovute al Comune a titolo di:

- e. tariffe (annuali, mensili, bimestrali) dovute per la fruizione di servizi a domanda individuale (servizi scolastici, per anziani, disabili, immigrati) e servizi sportivi;
- f. canoni di locazione;
- g. eventuali altre somme dovute con periodicità annuale o infrannuale (a mero titolo esemplificativo:
  - luce votiva;
  - canone unico patrimoniale;
  - etc.)

Competente all'applicazione del presente Regolamento è l'Ufficio Tributi dell'Area Finanziaria, o il Concessionario per le entrate affidate in concessione a terzi.

I criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione previste dal presente Regolamento si applicano anche per la valutazione delle richieste di autorizzazione al pagamento rateale di cartelle eventualmente emesse da Concessionari per la riscossione delle entrate di competenza del Comune di Roccantica.

### **Art. 2. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a quanto disposto dall'*art. 1, commi 796 e 797 della L. 27 dicembre 2019, n. 160* (legge di bilancio 2020), il quale stabilisce e a cui l'Ente si rifà nella propria regolamentazione, che: *l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà*, da valutarsi ad opera del Responsabile di Tributi di codesto Ente.

1.1 L'Ente, con deliberazione adottata a norma dell'*art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446* può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importo superiore ad € 6.000,01.

1.2 Nel caso di:

- ISEE non superiore ad 8.000, da presentarsi presso l'Ufficio Tributi di codesto Ente;
  - percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) o di Pensione di cittadinanza (Pdc);
- si deroga a quanto previsto nel punto 1 lett. i) del medesimo articolo, e si stabilisce come importo minimo della rata, euro 50,00.

### **Art. 3. Contenuto della domanda di rateizzazione**

1. La domanda di accesso alla rateizzazione deve riportare le seguenti informazioni:
  - a) Persone fisiche e ditte individuali  
Il debitore può presentare domanda di rateizzazione su carta semplice, debitamente sottoscritta, a cui dovrà allegare:
    - ultima attestazione Isee valida, laddove necessaria;
    - documento di identità in corso di validità del richiedente.
  - b) Persone giuridiche e società di persone  
Il debitore, nella persona del legale rappresentante, può presentare domanda di rateizzazione su carta semplice, debitamente sottoscritta, in cui dovrà indicare l'eventuale documentazione presentata a supporto della richiesta stessa. E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Area Economico Finanziaria richiedere al debitore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

### **Art. 4. Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi dell'Area Economico Finanziaria di codesto Ente, per le entrate comunali gestite direttamente; oppure al Concessionario per le entrate comunali affidate in concessione a terzi. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 5. Modalità di rateizzazione**

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
3. La durata del piano rateale non può eccedere quanto riportato di seguito, nel rispetto del combinato disposto rispettivamente dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell' art. 1, commi 796 e 797

della L. 27 dicembre 2019 n. 160. Si concede dunque il seguente numero di rate, anche in attuazione del punto 1.2 dell'art. 2 del medesimo Regolamento, così come schematizzato:

- i. Fino ad euro 50.000,00 massimo 72 rate mensili con rata minima di euro 100,00;
  - ii. oltre euro 50.000,01 massimo 120 rate mensili, con rata minima di euro 100,00;
  - iii. per importi superiori a euro 40.000,00 è richiesta una polizza bancaria o assicurativa;
4. La modalità di pagamento prevista per la rateizzazione delle entrate comunali gestite direttamente dal Comune è il pagamento nelle forme previste secondo la natura del tributo, oggetto del pagamento.
  5. Nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di quattro rate anche non consecutive nell'arco di tutto il periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
  6. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

#### **Art. 6. Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

#### **Art. 7. Provvedimento di concessione o diniego**

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

#### **Art. 8. Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

#### **Art. 9. Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Area Finanziaria, può derogare, con opportuna e documentata motivazione, alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del presente Regolamento e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione prevenute da quella data.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
(Dott. Alberto SCIARRA)

Il Segretario  
(Dott.ssa Filma DI TROLIO)

La presente deliberazione viene pubblicata in data 30-11-2022

Il Segretario  
(Dott.ssa Filma DI TROLIO)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_;

Il Segretario  
(Dott.ssa Filma DI TROLIO)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale